

CONDIZIONI DI RICOVERO

Integrazione art. 2 – concessione utilizzo pista in manto erboso

Il ricovero degli aeromobili, ULM o mezzi volanti nelle strutture e negli hangar dell'aeroporto è regolato dalle seguenti condizioni:

- 1) Lo spazio velivolo è eventuale e non garantito, può essere impegnato per lo stesso periodo in cui è stato sottoscritta la concessione d'uso della pista in manto erboso, è strettamente personale e non cedibile in alcun modo e l'agibilità dello stesso scade comunque il 31 dicembre d'ogni anno;
- 2) la Società concede la disponibilità, salvo diverse ragioni di spazio e/o di esigenze proprie, dello spazio per il ricovero del velivolo ma non il posto esclusivo, poiché l'ubicazione del velivolo può variare per ragioni di ordine tecnico, organizzative e gestionali e comunque giudizio insindacabile della Società gerente;
- 3) le operazioni di entrata, uscita e di posizionamento del velivolo sono a carico di ciascun proprietario, che è tenuto a provvedervi sotto la propria personale cura responsabilità;
- 4) la Società gerente non è responsabile di alcun danno, fatta eccezione per il crollo delle strutture dovuto a negligenze o difetti di costruzione. Sono pertanto a carico dei rispettivi proprietari gli eventuali danni derivanti da errori di manovra, di posizionamento, da incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali e quant'altro;
- 5) ai singoli proprietari è consegnata una chiave per l'apertura della sbarra di accesso all'aeroporto ed una chiave della struttura dove è ricoverato il proprio velivolo. Gli stessi hanno quindi diritto e libero accesso in qualunque momento durante l'orario dell'aeroporto, subordinatamente alla autorizzazione rilasciata dalla Direzione di Scalo, ma si devono ritenere responsabili della chiusura della struttura di ricovero, dell'educato e razionale utilizzo della stessa, nonché della chiusura della sbarra di accesso all'aeroporto in caso fossero gli ultimi ad uscire;
- 6) l'uso della pista è libero, ma deve avvenire nello stretto rispetto delle norme di volo e del regolamento operativo interno e del Regolamento di Scalo. Eventuali imposti divieti circa l'utilizzazione della pista di volo faranno decadere il rapporto di concessione con la restituzione proporzionale dell'importo annualmente pagato e senza richiesta di alcun ulteriore danno. Il mancato rispetto delle norme di comportamento da parte dell'utilizzatore invece può, ad insindacabile giudizio della Società esercente, escludere lo stesso dall'utilizzazione della pista e portare al divieto di decollo e/o atterraggio oltre che alla segnalazione ai preposti organismi di controllo;
- 7) al fine di garantire la sicurezza del volo, in particolare sull'area aeroportuale, a tutti i titolari della concessione ed ai loro aventi causa è fatto obbligo di rispettare quanto previsto dal regolamento operativo, che si deve ritenere conosciuto ed espressamente accettato, pena la revoca immediata della concessione di utilizzo della pista in manto erboso, senza rimborso alcuno. Il regolamento operativo sull'aeroporto è stilato dalla Società esercente e può essere variato in qualsiasi momento.

Per accettazione e impegno al rispetto di quanto sopra.

Aguscello li _____

l'Utente _____